

3. Se i prodotti energetici, alla luce dei principi del diritto dell'Unione in materia di accisa, in particolare dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118 e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, siano soggetti ad accisa e, in caso affermativo, secondo quale aliquota, quella applicabile ai prodotti energetici utilizzati per i carburanti oppure quella applicabile ai prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, laddove sia pacifico che i prodotti energetici in oggetto sono stati forniti a un consumatore finale che è titolare delle necessarie licenze ed autorizzazioni di diritto nazionale per la produzione di elettricità e di un certificato quale consumatore finale esente da accisa e la merce è stata ricevuta direttamente dal depositario autorizzato, ma tale consumatore finale non è il primo acquirente del prodotto.
4. Se i prodotti energetici, alla luce dei principi del diritto dell'Unione in materia di accisa, in particolare dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118 e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, siano soggetti ad accisa, e ciò all'aliquota applicabile per il carburante, quando è pacifico che i prodotti energetici in questione vengono consumati oppure utilizzati per uno scopo esente da accisa, vale a dire la produzione di elettricità da parte di una persona che è titolare delle necessarie licenze ed autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale e che ha ricevuto le merci direttamente dal depositario autorizzato, ma non ne è il primo acquirente.

⁽¹⁾ GU L 9, pag. 2.

⁽²⁾ Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 283, pag. 51.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Ungheria) il 22 luglio 2014 — Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve**

(Causa C-356/14)

(2014/C 329/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Resistente: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione, debba essere considerato di razza pura un bovino riproduttore iscritto, al pari dei suoi ascendenti di primo e secondo grado, nel registro genealogico della razza Holstein Frisona dell'associazione ufficiale di allevatori dello Stato membro, indipendentemente dal grado di purezza genetica in termini di razza dei suoi ascendenti.
- 2) Se si debba interpretare la citata disposizione della decisione 2005/379⁽¹⁾ (omissis) nel senso che gli animali riproduttori per i quali si dispone di un certificato di origine genealogica, in cui figura l'espressione contenuta nel suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a), *devono essere considerati come animali riproduttori di razza pura e, pertanto, determinano il diritto a beneficiare degli aiuti all'esportazione dopo essere stati oggetto di scambio intracomunitario.*

- 3) Tenuto conto di quanto sopra considerato se sia possibile ritenere che, nonostante un esemplare disponga di un certificato di origine genealogico rilasciato da un'associazione di allevatori dello Stato membro, in cui figura la menzionata indicazione, tale esemplare, nel caso sia oggetto di scambio intracomunitario, non determini il diritto a favore del commerciante di beneficiare degli aiuti all'esportazione per il fatto di non essere considerato quale animale riproduttore di razza pura, sebbene si disponga di un documento in cui risulta la summenzionata indicazione.

⁽¹⁾ Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125, pag. 15).

Impugnazione proposta il 21 luglio 2014 dalla Dunamenti Erőmű Zrt avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014, causa T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea

(Causa C-357/14 P)

(2014/C 329/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dunamenti Erőmű Zrt (rappresentanti: J. Philippe, F.-H. Boret, A.-C. Guyon, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014 nella causa T-179/09, nella parte in cui conferma la decisione 2009/609/EC della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/05 concessi dall'Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica ⁽¹⁾ che dichiarava tali accordi come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili;
- statuire in via definitiva e annullare la decisione 2009/609/EC della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/2005 concessi dall'Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica nella parte in cui essa ha considerato tali accordi come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto, in sostanza, all'annullamento della decisione 2009/609/EC della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/05 concessi dall'Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica e, in subordine, all'annullamento degli articoli 2 e 5 di tale decisione.

Con il primo motivo la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale nel concludere che gli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement, PPA) potevano essere classificati come nuovi aiuti senza stabilire previamente se i PPA costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione non era incorsa in errore nel ritenere che il momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea fosse il periodo di riferimento appropriato per qualificare una misura come aiuto di Stato in base ai criteri previsti dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare che l'allegato IV stabilisse una regola secondo la quale il periodo di riferimento per valutare se una misura statale costituisca aiuto di Stato fosse il momento dell'adesione dell'Ungheria. Il significato dell'articolo IV è stato, secondo la ricorrente, distorto poiché esso non prevede né suggerisce che l'analisi della questione se una misura costituisca aiuto di Stato debba essere condotta alla data dell'adesione.